

Codice A1820C

D.D. 12 dicembre 2024, n. 2653

VCCB164 - Comune di Pezzana - Autorizzazione Idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 (Pratica 3066) e concessione demaniale breve per interventi di risagomatura dell'alveo e delle sponde della Roggia Bona, con il taglio della vegetazione spontanea al fine della mitigazione del rischio idraulico, nel tratto compreso tra i Comuni di Asigliano (VC), Pezzana (VC) e Stroppiana (VC).



ATTO DD 2653/A1820C/2024

DEL 12/12/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli

OGGETTO: VCCB164 - Comune di Pezzana - Autorizzazione Idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 (Pratica 3066) e concessione demaniale breve per interventi di risagomatura dell'alveo e delle sponde della Roggia Bona, con il taglio della vegetazione spontanea al fine della mitigazione del rischio idraulico, nel tratto compreso tra i Comuni di Asigliano (VC), Pezzana (VC) e Stroppiana (VC).

Visto che in data 14/10/2024 (ns. prot. n. 47852/A1820C) il Comune di Pezzana ha presentato un'istanza di autorizzazione Idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 e concessione demaniale breve per interventi di risagomatura dell'alveo e delle sponde della Roggia Bona, con il taglio della vegetazione spontanea al fine della mitigazione del rischio idraulico, nel tratto compreso tra i Comuni di Asigliano (VC), Pezzana (VC) e Stroppiana (VC).

Visto che i lavori comportano l'occupazione temporanea dell'alveo della Roggia Bona è necessario procedere al rilascio dell'autorizzazione in linea idraulica ai sensi del R.D. n. 523/1904.

Preso atto che l'intervento ai sensi della legge regionale 17 dicembre 2018, n. 19 (Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2018) che ha introdotto la nuova tabella canoni (Allegato A), aggiornata con determinazione dirigenziale n. 3484/A1801/2021 del 24/11/2021, non è soggetto al pagamento del canone demaniale.

Visto che l'intervento consiste nel taglio controllato della vegetazione che ostruisce l'alveo e nello specifico il taglio delle vegetazione invasiva radicata nell'alveo e sulle sponde, con lo smaltimento del materiale di risulta ove possibile con mezzo meccanico.

Visto che il taglio della vegetazione verrà effettuato con una trattrice dotata di braccio meccanico con barra falciante, procedendo da valle verso monte, al fine di evitare il trasporto del materiale

flottante in direzione dell'abitato.

Esaminata la documentazione progettuale predisposta dall' Arch. Maurizio Cicchetti, iscritto all'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori al n. 288 dell'Albo, con studio in Crescentino (VC), costituita da una relazione tecnica descrittiva dell'intervento con allegate planimetrie e ortofoto.

Considerato che a seguito dell'esame degli atti progettuali l'occupazione temporanea in argomento è stata ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del corso d'acqua, con l'osservanza delle prescrizioni riportate nella parte dispositiva del presente atto.

Visto che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo previsti dall'articolo 2, comma 3, del regolamento regionale n. 10/R/2022 del 16/12/2022.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 8-8111 del 25/01/2024.

tutto ciò premesso;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- R.D. 25/7/1904 n.523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- articoli 86 e 89 del Decreto legislativo n. 112/1998: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- Deliberazione n. 9/1995 dell'Autorità di bacino del fiume Po, approvazione del Piano Stralcio 45;
- Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;
- D.Lgs. n. 97 del 25/05/2016 "Revisione e semplificazione disposizioni in materia di prevenzione, corruzione, pubblicità e trasparenza" e la circolare prot. n. 737/SA0001 del 03/08/2016 del Settore Regionale Trasparenza e Anticorruzione;
- Legge Regionale 19/2018 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2018";
- art. 59 della L.R. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- Legge Regionale 12/2004: "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004";
- regolamento regionale D.P.G.R. n. 10/R del 16 dicembre 2022 recante: "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (legge regionale 18 maggio 2004, n.12). Abrogazione del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 14";
- Legge Regionale 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

- Legge Regionale 20/2002 "Legge Finanziaria per l'anno 2002";
- D.lgs. n.118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- vista la D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361";

determina

Di concedere l'area demaniale necessaria agli interventi di risagomatura dell'alveo e delle sponde della Roggia Bona, con il taglio della vegetazione spontanea al fine della mitigazione del rischio idraulico, nel tratto compreso tra i Comuni di Asigliano (VC), Pezzana (VC) e Stroppiana (VC).

Di esprimere parere favorevole sotto il profilo idraulico ai sensi del R.D. 523/1904, con esclusione delle altre norme di Legge vigenti, alla realizzazione dell'intervento in oggetto ai sensi e per effetto dell'art. 93 del R.D. 25/7/1904 n. 523, nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni e/o prescrizioni:

- a. i lavori devono essere realizzati nella località ed in conformità del progetto allegato all'istanza e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- b. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- c. il materiale di risulta proveniente dalla pulizia dell'alveo demaniale dovrà essere conferito in discariche autorizzate;
- d. i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere diritti altrui;
- e. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- f. l'eventuale realizzazione in fase esecutiva di opere provvisorie e/o piste di cantiere su sedime demaniale e/o nella fascia di rispetto art. 96 R.D. 523/1904 difformi dal progetto presentato o non indicate, sarà oggetto di specifica successiva istanza al fine di ottenere la relativa autorizzazione dal Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli;
- g. premesso che i lavori dovranno essere eseguiti in periodi non interessati da probabili eventi di piena, resta a carico dello stesso richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- h. nel caso di condizioni atmosferiche avverse qualsiasi lavorazione dovrà essere sospesa e l'area demaniale dovrà essere immediatamente sgomberata da maceranze, opere provvisorie e attrezzature;
- i. durante la realizzazione dei lavori il Comune di Pezzana dovrà assicurare la vigilanza del tratto di territorio interessato degli stessi, con particolare riferimento ai casi di emissione da parte di ARPA Piemonte di Bollettini di Allerta Meteorologica con previsione di rischio idrogeologico

- e/o idraulico con livelli di allerta superiore al verde, in occasione dei quali, oltre alla vigilanza, dovranno essere adottati tutti i provvedimenti che dovessero rendersi necessari per la sicurezza della pubblica e privata incolumità;
- j. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra eventuale autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia;
 - k. nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore Tecnico regionale;
 - l. è fatto divieto assoluto di sradicare ceppaie sulle sponde, di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di qualsiasi genere modificando l'altimetria dei luoghi e con l'obbligo di ripristinare, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali nel caso siano interessate dai lavori in questione;
 - m. questo Settore Tecnico regionale si riserva la facoltà di ordinare modifiche ai lavori autorizzati, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che i lavori stessi siano in seguito giudicati incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
 - n. l'eventuale taglio piante in alveo e/o lungo le sponde dovrà essere realizzato secondo quanto disposto dal "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste) adottato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 20/09/2011 n. 8/R e successiva Circolare del Presidente della Giunta regionale 17 settembre 2012, n. 10/UOL/AGR "Chiarimenti in ordine alle tipologie d'intervento nelle aree di pertinenza dei corpi idrici..."; ed al Decreto del Presidente della Giunta regionale 21 febbraio 2013, n. 2/R "Modifiche al regolamento regionale 20 settembre 2011, n.8/R in materia forestale (L.R. 10 febbraio 2009, n.4)";
 - o. l'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale della Ditta autorizzata, che terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
 - p. ad avvenuta ultimazione, l'Amministrazione Comunale autorizzata dovrà inviare al Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli la dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che i lavori sono stati eseguiti conformemente al progetto autorizzato ed in osservanza delle prescrizioni in Determinazione.

L'Amministrazione Comunale autorizzata, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti disposizioni di legge in vigore, con l'obbligo della piena osservanza delle Leggi e Regolamenti vigenti, nonché dell'impegno di adeguamento a quelli che verranno emanati in materia di polizia idraulica.

Con il presente provvedimento è autorizzata l'occupazione temporanea dell'area demaniale interessata dai lavori fino al 31 dicembre 2025.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, al Tribunale regionale delle acque con sede a Torino (secondo le rispettive competenze) o al T.A.R. entro 60 gg. ed al Capo dello Stato entro 120 gg. dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

I Funzionari Estensori
(Geom Eligio Di Mascio)

(Dott. Fabrizio Finocchi)

IL DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli)
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli